

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
MONFALCONE

Ordinanza n. 38/1992

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone:

- VISTO: il D.M. 29/05/1992 “Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”;
- VISTA: la legge 14.07.1965 n. 963, il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- SENTITA: la Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima nella riunione dell’11 novembre 1992;
- VISTA: la propria ordinanza n. 14/91 in data 17.05.1991;
- RITENUTO: necessario disciplinare lo svolgimento dell’attività di pesca dei molluschi bivalvi nelle acque di questo Compartimento Marittimo, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 29.05.1992 sopraindicato;

O R D I N A

Art. 1

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone è consentito lo sbarco dei molluschi bivalvi nei seguenti luoghi:

- Porto di Monfalcone: lungo tutta la banchina Nazario Sauro.
- Porto di Grado: banchina antistante il mercato ittico;
- Porto di Marano Lagunare: lungo tutta la banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori “S. Vito”, località Nalon;
- Porto di Lignano Sabbiadoro: lato occidentale della darsena.

Art. 2

Le operazioni di sbarco dei molluschi bivalvi devono essere effettuate presso i punti di sbarco di cui all’art.1 unicamente dalle ore 09.00 alle ore 17.00 nei giorni in cui è consentito tale tipo di pesca.

I tratti di banchina indicati nell’art.1 devono essere impegnati per il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco del pescato.

Art. 3

Le navi autorizzate all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi devono osservare i seguenti orari di pesca:

1° ottobre – 31 marzo: dalle ore 07.00 alle ore 15.00

1° aprile – 30 settembre: dalle ore 06.00 alle ore 14.00.

Art. 4

Le unità da pesca iscritte nei Compartimenti Marittimi contigui autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Monfalcone debbono osservare le norme di cui alla presente Ordinanza.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 29.05.1992.

Art. 6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7

E' abrogata l'ordinanza n. 14/91 in data 17.05.1991, in premessa citata, nonché qualsiasi altra disposizione emanata in materia nell'ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone e che risulti in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore alla data odierna.

Monfalcone, 1° dicembre 1992

IL COMANDANTE
F.to C.F. (CP) Roberto PESCHIUTTA